

# FONDAZIONE FORENSE

# CORSO SUCCESSIONI

Norme, Giurisprudenza e prassi

IV incontro

# OGGI PARLIAMO DI...

- La determinazione della quota riservata ai legittimari e della quota disponibile:
  - la riunione fittizia e l'imputazione ex se
- La collazione
- La dispensa da collazione e imputazione
- Il legato in sostituzione di legittima
- Le donazioni e le liberalità indirette; il regime giuridico dei beni di provenienza donativa

# Intangibilità della legittima

- 549. Divieto di pesi o condizioni sulla quota dei legittimari .

Il testatore non può imporre pesi o condizioni sulla quota spettante ai legittimari, salva l'applicazione delle norme contenute nel titolo IV di questo libro.

Tutela più forte dell'azione di riduzione (nullità o inefficacia)

# Intangibilità quantitativa

- A dimostrarlo: 733 e 734, 588, legato in sostituzione
- Eccezioni alla legittima quantitativa: 540 2<sup>^</sup> comma e 550
- Eccezioni a pesi sulla legittima: 713, 692,

# Cautela sociniana

- Quando il testatore dispone di un usufrutto o di una rendita vitalizia il cui reddito eccede quello della porzione disponibile, i legittimari, ai quali è stata assegnata la nuda proprietà della disponibile o di parte di essa, hanno la scelta o di eseguire tale disposizione o di abbandonare la nuda proprietà della porzione disponibile. Nel secondo caso il legatario, conseguendo la disponibile abbandonata, non acquista la qualità di erede.
- La stessa scelta spetta ai legittimari quando il testatore ha disposto della nuda proprietà di una parte eccedente la disponibile.
- Se i legittimari sono più, occorre l'accordo di tutti perché la disposizione testamentaria abbia esecuzione.
- Le stesse norme si applicano anche se dell'usufrutto, della rendita o della nuda proprietà è stato disposto con donazione.

# Forma e Natura

- La norma di cui [all'art. 550 c.c.](#) (c.d. cautela sociniana) - la quale, nell'ipotesi che il testatore abbia disposto di un usufrutto o di una rendita vitalizia il cui reddito eccede quello della porzione disponibile (comma 1) o della nuda proprietà di una parte eccedente la disponibilità (comma 2), attribuisce al legittimario, al quale, rispettivamente, sia stata assegnata la nuda proprietà ovvero l'usufrutto della disponibile (o di parte di essa), il potere di incidere unilateralmente sulla successione, senza ricorrere all'azione di riduzione, la quale, impostata sul concetto di lesione quantitativa, non assicura al legittimario la qualità (piena proprietà), oltre che la quantità della legittima - configura, quale diritto potestativo, una scelta (per la legittima in piena proprietà, con abbandono del resto - cioè della nuda proprietà o dell'usufrutto della disponibile - ovvero per il conseguimento dell'oggetto della disposizione testamentaria) di cui la legge non determina la forma, con la conseguenza che essa, espressa o tacita, può essere provata anche per testimoni o per presunzioni, anche se è in questione l'usufrutto o la nuda proprietà di beni immobili; l'effettuazione di tale scelta è incompatibile con il successivo ricorso all'azione di riduzione per la diversità di presupposti, struttura e finalità delle norme di cui agli [art. 550 e 554 c.c.](#) (Cass 511/1995)

## Beni non compresi nell' asse

- In forza del principio di intangibilità della quota di legittima, i diritti del legittimario vanno soddisfatti con beni o denaro provenienti dall'asse ereditario. Pertanto, la disposizione con cui il testatore disponga che le ragioni ereditarie di un riservatario siano soddisfatte dagli eredi tra cui è diviso l'asse ereditario, con la corresponsione di una somma di denaro non ricompresa nel "relictum", è affetta da nullità, che può essere fatta valere dal legittimario con l'azione di cui all'art. 735, comma 1 c.c., contestualmente all'azione di riduzione (e a quella di divisione). (cass. 3599/92)

## Ancora...

- La reintegrazione della quota di legittima, dipendente dall'accoglimento della domanda di riduzione, deve essere effettuata con beni in natura, salvi i casi eccezionalmente previsti dall'art. 560, commi 2° e 3°, cod. civ. (Cass24755/2005)

# Legittima e diritti di credito

- Non si riconosce al legittimario il diritto di agire in riduzione per il conseguimento della integrazione della quota a lui spettante quando le sue ragioni sono soddisfatte mediante attribuzione di un immobile compreso nel patrimonio ereditario lasciato dal "de cuius" e nella quota di riserva è compresa una somma a titolo di legato posta a carico di un coerede. (Cass. 5670/2008)

# Legato in sostituzione di legittima

- Se a un legittimario è lasciato un legato in sostituzione della legittima, egli può rinunciare al legato e chiedere la legittima.
- Se preferisce di conseguire il legato, perde il diritto di chiedere un supplemento, nel caso che il valore del legato sia inferiore a quello della legittima, e non acquista la qualità di erede. Questa disposizione non si applica quando il testatore ha espressamente attribuito al legittimario la facoltà di chiedere il supplemento.
- Il legato in sostituzione della legittima grava sulla porzione indisponibile. Se però il valore del legato eccede quello della legittima spettante al legittimario, per l'eccedenza il legato grava sulla disponibile

## «In sostituzione»...

- E' vera legittima?
- Soggiace ai limiti della stessa?
- Si applica 549 c.c. ?

# Cass. SS.UU. 7098/2011

- «in proposito, pur nella consapevolezza dell'esistenza di un orientamento dottrinario che tende ad assimilare la posizione del legatario in sostituzione di legittima a quella del chiamato all'eredità, ed a ritenere che il legato sostitutivo si risolverebbe in una forma particolare di attribuzione della legittima, è decisivo rilevare che in realtà tale legato si colloca in un'ottica alternativa a quella dell'attribuzione della quota di riserva, non potendo dubitarsi che l'istituto in esame, rispondente ad una esigenza di bilanciamento tra la tutela dei diritti del legittimario ed il riconoscimento della volontà del legislatore di escludere quest'ultimo dalla partecipazione alla comunione ereditaria, resta pur sempre caratterizzato da una attribuzione a titolo particolare - di per sè svincolata da ogni riferimento alla concreta dimensione della quota di riserva - che esonera il legatario da responsabilità per i debiti ereditari.»

# Natura

- Vocazione testamentaria;
- Solo dopo rinuncia ed esito vittorioso riduzione acquista qualità di erede
- N.B. :mantiene la possibilità di succedere ex lege

# Necessità della forma scritta

- In tema di legato in sostituzione di legittima, il legittimario in favore del quale il testatore abbia disposto ai sensi dell'art. 551 cod.civ. un legato avente ad oggetto un bene immobile, qualora intenda conseguire la legittima, deve rinunciare al legato stesso in forma scritta ex art. 1350, primo comma, n. 5 cod.civ., risolvendosi la rinuncia in un atto dismissivo della proprietà di beni già acquisiti al suo patrimonio; infatti, l'automaticità dell'acquisto non è esclusa dalla facoltà alternativa attribuita al legittimario di rinunciare al legato e chiedere la quota di legittima, tale possibilità dimostrando soltanto che l'acquisto del legato a tacitazione della legittima è sottoposto alla condizione risolutiva costituita dalla rinuncia del beneficiario, che, qualora riguardi immobili, è soggetta alla forma scritta, richiesta dalla esigenza fondamentale della certezza dei trasferimenti immobiliari. (Cass. 7098/2011)

# Quando la rinuncia?

- Qualora il legittimario, in favore del quale il testatore abbia disposto un legato tacitativo, intenda conseguire la parte dei beni ereditari spettantegli ex lege, l'onere di rinunciare al legato può essere assolto fino al momento della decisione sulla domanda di reintegrazione della legittima. (Cass. 19646/2017)

# diritto al supplemento

- Tesi:
- A) E' erede
  - quanto meno per il supplemento
  - Per chiederlo Petitio hereditatis o azione di riduzione
  - Non può rinunciare all'uno e accettare l'altra vocazione
- B) E' vero legato in conto
- Rapporto con 552

# Calcolo della quota

- Ai fini della determinazione della quota di riserva spettante al discendente legittimo (o naturale), in relazione alle varie ipotesi di concorso con altri legittimari, non va fatto riferimento alla situazione teorica, al momento dell'apertura della successione, che è suscettibile di mutare in conseguenza di eventuali rinunzie con effetto retroattivo, sibbene alla situazione concreta degli eredi legittimi che effettivamente concorrono alla ripartizione dell'asse ereditario. Pertanto, la misura di detta quota non va desunta dall'art. 542 cod. civ., in tema di concorso tra coniuge e figli, sibbene dall'art. 537, relativo al concorso tra soli figli, nell'ipotesi in cui il coniuge superstite, per aver accettato un legato in sostituzione della legittima, abbia abdicato alla qualità di erede, ex art. 551 cod. civ. (Cass 2434/1987)

## SS.UU. 13429/2006

- In tema di successione necessaria, l'individuazione della quota di riserva spettante alle singole categorie di legittimari ed ai singoli legittimari appartenenti alla medesima categoria va effettuata sulla base della situazione esistente al momento dell'apertura della successione e non di quella che si viene a determinare per effetto del mancato esperimento, per rinunzia o per prescrizione, dell'azione di riduzione da parte di qualcuno dei legittimari. (Rigetia, App. Trento, 1 Dicembre 2000)

Il legislatore, infatti, si è preoccupato di far sì che ad ognuno dei legittimari considerati venga garantita una porzione del patrimonio del de cuius anche contro la volontà di quest'ultimo. Mancando una chiamata congiunta ad una quota globalmente considerata con riferimento alla ipotesi di pluralità di riservatari (ed anzi essendo proprio la mancanza di chiamata ereditaria il fondamento della successione necessaria), da un lato, viene a cadere il presupposto logico di un teorico accrescimento, e, dall'altro, non esistono incertezze in ordine alla sorte della quota (in teoria) spettante al legittimario che non eserciti l'azione di riduzione: i donatari o gli eredi o i legatari, infatti, conservano una porzione dei beni del de cuius maggiore di quella di cui quest'ultimo avrebbe potuto disporre. La lettera della legge, poi, costituisce un ostacolo insormontabile per l'adesione alla tesi finora sostenuta in dottrina ed in giurisprudenza.

Dalla formulazione degli artt. 537 cod. civ., comma 1 ("se il genitore lascia"), art. 538 cod. civ., comma 1 ("se chi muore non lascia"), art. 542 cod. civ., comma 1 ("se chi muore lascia"), art. 542 cod. civ., comma 2 ("quando chi muore lascia"), risulta chiaramente che si deve fare riferimento, ai fini del calcolo della porzione di riserva, alla situazione esistente al momento dell'apertura della successione; non viene preso, invece, in considerazione, a tal fine, l'esperimento dell'azione di riduzione da parte di alcuno soltanto dei legittimari.

*«La tesi criticata, poi, sembra in contrasto con la ratio ispiratrice della successione necessaria, che non è solo quella di garantire a determinati parenti una porzione del patrimonio del de cuius, ma anche (come rovescio della medaglia) quella di consentire a quest'ultimo di sapere entro quali limiti, in considerazione della composizione della propria famiglia, può disporre del suo patrimonio può disporre in favore di terzi. E' evidente che l'esigenza di certezza in questione non verrebbe soddisfatta ove tale quota dovesse essere determinata, successivamente all'apertura della successione, in funzione del numero di legittimari che dovessero esperire l'azione di riduzione.»*

Inoltre, continua, poiché per l'azione di riduzione non è previsto un meccanismo analogo all'art.481

*«Ne consegue che all'apertura della successione ogni legittimario può esperire l'azione di riduzione solo con riferimento alla porzione del patrimonio del de cuius che gli spetterebbe in base alla situazione familiare di quest'ultimo a tale momento. Solo dopo la rinuncia all'esercizio dell'azione di riduzione da parte degli altri legittimari o la maturazione della prescrizione in danno degli stessi potrebbe agire per ottenere un supplemento di legittima, con evidente incertezza medio tempore in ordine alla sorte di una quota dei beni di cui il de cuius ha disposto per donazione o per testamento a favore di terzi.»*

## 556. Determinazione della porzione disponibile

- Per determinare l'ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti. Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate negli articoli 747 a 750, e sull'asse così formato si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre .

# LA COLLAZIONE ARTT. 737 E SS.

- 737. Soggetti tenuti alla collazione [l](#).
- I figli e i loro discendenti ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione [l](#)direttamente o indirettamente, salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati
- La dispensa da collazione non produce effetto se non nei limiti della quota disponibile.

la collazione, in presenza di donazioni fatte in vita dal "de cuius", è uno strumento giuridico volto alla formazione della massa ereditaria da dividere al fine di assicurare l'equilibrio tra i vari conviventi, così da non alterare il rapporto di valore tra le varie quote da determinarsi, in relazione alla misura del diritto di ciascun convivente, sulla base della sommatoria del "relictum" e del "donatum" al momento dell'apertura della successione, e quindi finalizzato a garantire a ciascuno degli eredi la possibilità di conseguire una quantità di beni proporzionata alla propria quota; con la conseguenza che l'obbligo della collazione sorge automaticamente a seguito dell'apertura della successione (salva l'espressa dispensa da parte del "de cuius" nei limiti in cui sia valida) e che i beni donati devono essere conferiti indipendentemente da una espressa domanda dei conviventi

Cass. 22097/2015

(Cass. 14-4-2011 n. 8507; Cass. 18-7-2005 n. 15131; Cass. 1-2-1995 n. 1159)

# FONDAMENTO

- Presunta volontà de cuius (contra: non è consentita prova contraria)
- Superiore interesse famiglia (contra: derogabile)
- Eguaglianza fra coeredi (contra: non sempre valida, es. istituzione in quote diverse)
- Anticipazione di eredità

# presupposto

- A) che il donatario, compreso in determinate categorie, concorra alla successione
  - Può evitarla rinunciando
- B) che vi sia *relictum* da dividere

*La collazione presuppone l'esistenza di una comunione ereditaria e, quindi, di un asse da dividere, mentre, se l'asse é stato esaurito con donazioni o con legati, o con le une e con gli altri insieme, sicché viene a mancare un "relictum" da dividere, non vi è luogo a divisione e, quindi, neppure a collazione, salvo l'esito dell'eventuale azione di riduzione.( Cass. 14-06-2013, n. 15026 )*

# Soggetti

- 740. Donazioni fatte all'ascendente dell'erede. Il discendente che succede per rappresentazione deve conferire ciò che è stato donato all'ascendente, anche nel caso in cui abbia rinunciato all'eredità di questo
- Eccezione alla personalità , per conservare al rappresentante la stessa posizione R.to
- Pr. Deve conferire le donazioni fatte a lui personalmente?
- Cass. civ. Ordinanza, 16-11-2017, n. 27160 In materia di successione ereditaria, l'erede legittimario che sia stato pretermesso acquista la qualità di erede soltanto dopo il positivo esercizio dell'azione di riduzione; ne consegue che, prima di questo momento, egli non può chiedere la divisione ereditaria né la collazione dei beni, poiché entrambi questi diritti presuppongono l'assunzione della qualità di erede e l'attribuzione congiunta di un asse ereditario.

# COLLAZIONE VOLONTARIA

- Collazione disposta dal testatore oltre i limiti soggettivi e oggettivi
- Ammissibile ma solo se onere o legato di istituiti o legatari
- Il donante ha il solo potere di dispensare il donatario dalla collazione, ma non può in alcun modo vincolare la sua scelta, qualora egli sia tenuto alla collazione, di conferire in natura il bene (immobile) ricevuto ovvero di attuare la collazione per imputazione. (Cass 4381/1982)

# Collazione volontaria e 549

- Tenuto conto che la collazione tende unicamente ad evitare disparità di trattamento fra gli eredi non ricollegabili alla volontà del "de cuius", la relativa disciplina legale non ha carattere inderogabile nè sotto il profilo oggettivo nè sotto quello soggettivo, anche se l'imposizione dell'obbligo della collazione disposto dal testatore si configura come imposizione di un legato, sicchè il correlativo obbligo degli eredi tenuti al conferimento incontra il solo limite del rispetto della quota di riserva, ai fini della cui determinazione - fermo il divieto posto dall'art. 549 cod. civ. di imporre su di essa pesi o condizioni - i legittimari devono comunque imputare, ai sensi dell'art. 553 cod. civ., ed in conformità di quanto previsto nella clausola testamentaria impugnata, quanto hanno ricevuto dal "de cuius" in virtù di donazioni o legati (Nella specie è stata ritenuta legittima la disposizione testamentaria con cui il "de cuius" aveva imposto ai legittimari - figli e coniuge - istituiti nella quota loro riservata per legge l'obbligo di conferire ai coeredi - nipoti "ex filio" ai quali era stata attribuita la disponibile - quanto ricevuto in vita dal "de cuius" a titolo di liberalità) . (cass 3013/2006)

# oggetto

- Donazioni dirette e indirette
- No legati
- Modico valore: esclusione per il coniuge
- Donazione Modale e obbligatoria e negozio misto cum donatione

## Cass. 6925/2015 e 5888/1985

- l'aggiunta del modus non snatura l'essenza della donazione, non potendo assegnarsi ad esso la funzione di corrispettivo, con la sussunzione della donazione modale nella categoria dei contratti a titolo oneroso, ma comporta che la liberalità, che resta sempre la causa del negozio, attraverso il modus, viene ad esserne limitata. Ne consegue che, nel concorrere alla successione dell'ascendente, i figli legittimi e naturali e i loro discendenti legittimi e naturali, essendo tenuti a conferire ai coeredi tutto ciò che direttamente e indirettamente abbiano ricevuto dal defunto (art. 737 c.c.), sono assoggettati all'obbligo della collazione anche nell'ipotesi di donazione modale, limitatamente alla differenza tra il valore dei beni donati e il valore dell'onere.
- Analoghe considerazioni inducono a ritenere che, poiché

# Donazione di nuda proprietà

- La collazione per imputazione dell'immobile donato in nuda proprietà con riserva di usufrutto va effettuata con riferimento al valore corrispondente alla piena proprietà come acquisita dal donatario all'epoca di apertura della successione, sia perché solo in tale momento si può stabilire il valore dell'intera massa da dividere ed attuare lo scopo della collazione di ricomposizione in modo reale dell'asse ereditario, sia perché l'acquisizione della piena proprietà del bene in capo al donatario alla morte del donante (ovvero al tempo di apertura della successione, come individuato dall'art. 456 cod. civ.) è, comunque, effetto riconducibile al suddetto atto di donazione. In caso contrario, il donatario si avvantaggerebbe ingiustificatamente del mancato conferimento alla massa di un importo corrispondente alla differenza tra il valore equivalente alla nuda proprietà e quello equivalente alla piena proprietà del bene stesso. (Cass. 25473/2010)

# Opere eseguite dal nudo proprietario

- Le opere eseguite dal donatario nudo proprietario a sue spese sul bene oggetto di usufrutto, che ne abbiano accresciuto il valore, non possono giovare all'usufruttuario o ai suoi eredi, poiché ad esse non corrisponde un credito dell'usufruttuario nei confronti del nudo proprietario. In tal caso viene a mancare la giustificazione del conferimento, in sede di collazione, del valore corrispondente al bene donato, comprensivo delle opere realizzate dal donatario nudo proprietario a sue spese. Nella menzionata ipotesi si pone, dunque, la questione concernente la prova delle opere asseritamente realizzate dal donatario sui beni che il de cuius gli aveva donato riservandosi l'usufrutto.. (Cass. 24150/2015) ex 748

# Comodato

- In tema di divisione ereditaria, il godimento a titolo gratuito di un immobile concesso durante la propria vita dal "de cuius" a uno degli eredi, da inquadrarsi necessariamente nel contratto di comodato, non è qualificabile come donazione soggetta a collazione, atteso che l'utilità per il comodatario consiste nell'uso personale, gratuito e temporaneo della cosa, essendo insito nello schema causale del contratto l'obbligo di restituzione. Tali peculiarità sono incompatibili con l'illimitata rinuncia alla disponibilità del bene che caratterizza la struttura e la finalità della donazione nella quale la predetta utilità costituisce il risultato finale dell'atto posto in essere dalle parti. (Cass. 27259/2017)

# azienda

- Mentre è soggetta a collazione per imputazione, prevista dall'art. 750 c.c. per i beni mobili, la quota di società, in quanto - non conferendo ai soci un diritto reale sul patrimonio societario riferibile alla società, che è soggetto distinto dalle persone dei soci - attribuisce un diritto personale di partecipazione alla vita societaria, va compiuta, secondo le modalità previste dall'art. 746 c.c. per gli immobili, la collazione della quota di azienda, che rappresenta la misura della contitolarità del diritto reale sulla "universitas rerum" dei beni di cui si compone, sicché - ove si proceda per imputazione - deve aversi riguardo al valore non dei singoli beni ma a quello assunto dall'azienda, quale complesso organizzato, al tempo dell'apertura della successione. (Cass. 502/2003)

# Quota sociale

- La quota di società non conferisce al socio un diritto reale su beni costituenti il patrimonio societario, ma un diritto personale di partecipazione alla vita societaria, la cui misura non è soggetta a cambiamento per effetto di successivi aumenti di capitale, sicché la relativa donazione è soggetta a collazione per imputazione di beni mobili, ai sensi dell'art. 750 cod. civ., e, dunque, sulla base del valore che aveva al tempo di apertura della successione. (Cass. 20258/2014)

# Aumento di capitale

- «Oggetto della donazione, nel caso in esame, è dunque una quota sociale rappresentativa di un diritto personale di partecipazione alla vita societaria nella misura di 689/800, essendo tale il rapporto, all'epoca della donazione, tra valore nominale della quota e valore del capitale. Conclude, quindi, la Corte territoriale rilevando che proprio perchè oggetto della donazione è un diritto personale rappresentativo di una certa partecipazione, la sua misura non è soggetta a cambiamento per effetto di successivi mutamenti del capitale: ciò che è stato donato è la partecipazione in quella misura alla società ed ai fini della collazione deve aversi riguardo al valore di quella partecipazione al momento dell'apertura della successione.
- Diversamente (se, cioè, dovesse aversi riguardo al valore nominale del capitale donato in relazione al capitale sociale al momento dell'apertura della successione) sarebbe consentito al donatario, mediante operazioni sul capitale, di diluire la quota di partecipazione fino a ridurre il valore pressochè a zero, con il risultato pratico di sottrarre il bene all'obbligo di collazione: il che sarebbe in contrasto con il disposto dell'art. 744 c.c., secondo cui l'erede donatario è comunque tenuto alla collazione se la cosa donata è perita per causa a lui imputabile.

# La inadeguatezza dei criteri per le cose mobili

- Azioni, titoli debito pubblico, aziende
  - Alienazioni e mutamento valore; esercizio di opzioni per adc; spirare del titolo del debito pubblico;
  - Capacità manageriale donatario, fusioni, etc
- Donazioni miste e indirette

# Tempo della stima

- 747, 750 : apertura successione
- # denaro: 751

# FORME DI COLLAZIONE

- 750. Collazione di mobili La collazione dei mobili si fa soltanto per imputazione, sulla base del valore che essi avevano al tempo dell'aperta successione.
- 751. Collazione del danaro. La collazione del danaro donato si fa prendendo una minore quantità del danaro che si trova nell'eredità, secondo il valore legale della specie donata o di quella ad essa legalmente sostituita all'epoca dell'aperta successione. Quando tale danaro non basta e il donatario non vuole conferire altro danaro o titoli dello Stato, sono prelevati mobili o immobili ereditari, in proporzione delle rispettive quote [c.c. 456] .

# IMMOBILI

- 746. Collazione d'immobili .

La collazione di un bene immobile si fa o col rendere il bene in natura o con l'imputarne il valore alla propria porzione, a scelta di chi conferisce

.

Se l'immobile è stato alienato o ipotecato, la collazione si fa soltanto con l'imputazione .

747. Collazione per imputazione.

La collazione per imputazione si fa avuto riguardo al valore dell'immobile al tempo della aperta successione .

Pr: beni gravati da diritti reali #

# Natura del conferimento

- OBBLIGAZIONE FACOLTATIVA
- NEGOZIO TRASLATIVO, UNILATERALE, RECETTIZIO, IRREVOCABILE, RETROATTIVO, IRRINUNZIABILE, SOLVENDI CAUSA

# Corte Costituzionale

- In materia di riunione fittizia e imputazione del denaro donato - cui del calcolo della legittima oppure di collazione ereditaria - non è ipotizzabile una soluzione rigida che sostituisca incondizionalmente il principio valoristico al principio nominalistico: conseguentemente la scelta tra varie soluzioni astrattamente possibili, le quali coinvolgono valutazioni non solo di equità, ma anche di politica monetaria dello Stato, è riservata al legislatore. (Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 556 c.c, dell'art. 564, secondo comma, c.c. e dell'art. 751 del codice civile, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost.). Ord 463/1989
- L'applicazione del principio nominalistico alle ipotesi di collazione di denaro e di imputazione alla quota ereditaria dei debiti dell'erede verso il defunto o verso i coeredi, non comporta violazione del dettato costituzionale per difformità di trattamento rispetto all'ipotesi di collazione per imputazione di beni nel loro equivalente. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimità costituzionale - analoga a quella già dichiarata non fondata con sent. n. 107 del 1981 - degli artt. 724, comma secondo, e 751 cod. civ., in quanto assumono come criterio di riferimento il principio nominalistico, rapportato al momento dell'apertura della successione). Ord. 64/1988

# Tutto ha origine da ....Corte Cost 107/1981

- La tesi della irrazionalità muove, però, da un presupposto che è del tutto estraneo all'istituto della collazione; dal presupposto, cioè, che chi abbia ricevuto una somma di danaro senza vincoli di imponibilità l'abbia investita nell'acquisto di beni o, quanto meno, che costui debba essere comunque trattato come se a tale acquisto sia addivenuto.
- Orbene, tale presupposto è privo di fondamento, in quanto non può configurarsi a carico del beneficiario di una attribuzione in danaro né l'obbligo né l'onere di impiegarla in acquisti; ed invero la giurisprudenza della Corte di Cassazione è giustamente costante nell'affermare che si ha attribuzione in danaro, come tale da considerare ai fini della collazione anche quando il danaro ricevuto sia stato impiegato nell'acquisto di altri beni, in quanto è stato il danaro, e non il bene acquistato, l'oggetto dell'attribuzione, ed è il danaro, e non tale bene, l'oggetto del conferimento.

## Senonchè....

- Nella ipotesi di acquisto di un immobile con denaro proprio del disponente e di intestazione dello stesso bene ad un altro soggetto, che il disponente ha inteso in tal modo beneficiare, costituendo la vendita mero strumento formale di trasferimento della proprietà del bene per l'attuazione di un complesso procedimento di arricchimento del destinatario del detto trasferimento, si ha donazione indiretta non già del denaro ma dell'immobile, poiché, secondo la volontà del disponente, alla quale aderisce il donatario, di quest'ultimo bene viene arricchito il patrimonio del beneficiario. (SS.UU 9292/1992)

## Cass.2149/2014

- La donazione indiretta dell'immobile non è configurabile quando il donante paghi soltanto una parte del prezzo del bene, giacché la corresponsione del denaro costituisce una diversa modalità per attuare l'identico risultato giuridico-economico dell'attribuzione liberale dell'immobile esclusivamente nell'ipotesi in cui ne sostenga l'intero costo.

# Perequazione fra fratelli

- Cass. civ. Sez. II, 27-11-2015, n. 24291

Non configura violazione del divieto dei patti successori la rinuncia ai diritti spettanti al legittimario, la quale deve essere espressa e inequivoca, Pertanto non ricade in siffatto divieto il caso in cui con scrittura privata venga determinato il conguaglio dovuto, riferito a beni trasferiti ai figli dalla madre mentre era ancora in vita (Nella specie le parti si erano limitate a determinare il conguaglio che l'opponente assumeva dovuto a favore della sorella in relazione al maggior valore dei beni rispettivamente ricevuti ed acquistati , che la madre aveva loro trasferito in vita e non certo per il tempo della (futura) successione, di guisa che appare del tutto fuori luogo anche il riferimento alla regolamentazione di diritti che sarebbero loro derivanti per effetto della successione mortis causa alla madre.)

## E la causa?

- Ed invero, come si è accennato, a stregua del tenore letterale della scrittura de qua, l'obbligazione assunta non conteneva alcuna rinuncia ai diritti spettanti sulla futura successione della madre quale legittimaria, per cui è da escludere la violazione del divieto dei patti successori, anche con riferimento a quelli dispositivi o rinunciativi: la rinuncia deve essere espressa in modo non equivoco anche considerando che, ai fini della determinazione della porzione disponibile e delle quote riservate ai legittimari, occorre avere riguardo alla massa costituita da tutti i beni che appartenevano al "de cuius" al momento della morte - al netto dei debiti - maggiorata del valore dei beni donati in vita dal defunto; pertanto, siffatta lesione intanto può configurarsi in quanto sia verificata con riferimento alla consistenza del patrimonio al momento della morte de de cuius, momento fino al quale esso può incrementarsi per successivi acquisti.

# Discutiamone....

"Cara A., Sento l'obbligo di lealtà e sincerità nei tuoi confronti di precisarti e comunicarti quanto segue.

Io sottoscritto O. V., nato a (OMISSIS) ti scrivo dichiarandoti e confermandoti che l'immobile sito in Milano, Viale (OMISSIS) di cui al rogito in data 24-2-67 notaio Giovanni Ricci rep. 30134, è stato da me acquistato con denaro interamente erogato da nostro padre. Debbo anche confermarti e riconoscere che la cessione dell'azienda paterna denominata "Sugherificio O. V. di Vi.Ad." nella scrittura privata in data 10 gennaio 1975 registrata a Milano il 2911/1975 al n. Al 03672 mod. 2 per Lire 3.221.300 di imposta di registro, è avvenuta senza che da parte mia venisse versato alcunchè a nostro padre, il quale ne ha fatto piena ed incondizionata donazione. L'immobile di Viale (OMISSIS) allora pagato Lire 130.000.000 (centotrentamila) è stato valutato nello scorso gennaio 1976 Lire 350.000.000 (trecentocinquanta) da un esperto di mia fiducia. Il valore dell'azienda, dichiarato nella scrittura privata sopra indicata in Lire 214.747.869, era all'epoca della scrittura stessa e cioè gennaio 1975, in verità e reale di Lire 300.000.000 (trecentomila) In conseguenza di ciò, mi obbligo incondizionatamente, poichè non intendo arrecarti pregiudizi, a versarti al momento dell'apertura della successione di nostro padre, in contanti o in immobili un importo tale da eguagliare la mia e la tua quota sulla successione paterna. Allo scopo resta sin d'ora stabilito che l'immobile di Viale (OMISSIS) verrà considerato al valore di mercato in quel momento, anche se tale stabile non sarà più nel mio patrimonio, cioè indipendentemente dal suo prezzo di acquisto o valore attuale. Per l'azienda, invece, qualunque ne sia il valore in quel momento e qualunque sorta abbia avuto, compreso il trasferimento di proprietà o la cessazione, verrà solo, comunque ed in ogni caso in considerazione il valore effettivo del mio originario acquisto di Lire. 300.000.000 (trecentomila) rivalutato secondo gli indici di svalutazione monetaria, base gennaio 1975. Milano (OMISSIS) In fede Firma.

Io sottoscritta A.S. nata a (OMISSIS), ho preso visione della suesposta dichiarazione di mio marito O. V. e confermo, per essere anche a mia personale conoscenza, la verità di quanto da lui dichiarato circa gli acquisti dello stabile di Milano viale (OMISSIS) e dell'azienda paterna, e mi impegno anche per mia parte all'osservanza degli obblighi da lui come sopra assunti.

Milano (OMISSIS) In fede Firma".

## Cass.16075/2016

- ... va confermata la correttezza delle conclusioni cui è giunta la sentenza impugnata che accanto ad una dichiarazione ricognitiva dell'esistenza di due donazioni effettuate in favore del convenuto, ha poi attribuito alla restante parte della scrittura l'idoneità a disciplinare le modalità attraverso le quali doveva poi funzionare la collazione delle donazioni in sede divisionale.
- La previsione dell'obbligo incondizionato assunto da parte del resistente di assicurare il riequilibrio delle quote, sebbene con le particolari modalità previste nella scrittura, quanto alla stima dei beni e quanto alla possibilità di soddisfacimento dell'eventuale diritto al riequilibrio della quota della sorella, rispecchia fedelmente quelle che sono le caratteristiche dell'istituto della collazione come sopra delineate, alla luce della giurisprudenza di questa Corte.

# Segue..

- La qualificazione dell'accordo quale inteso a disciplinare l'operatività della collazione, nei rapporti tra i due germani V. e limitatamente alle liberalità non donative oggetto della dichiarazione contra se di O., conforta la correttezza della conclusione secondo cui la scrittura non può produrre effetti al di fuori della divisione.
- Ammessa la possibilità per il testatore di derogare alle norme in tema di collazione, ma una volta ritenuta non più sindacabile la riconducibilità dell'accordo in esame alla previsione di cui all'art. 458 c.c., deve ritenersi che la deroga sia possibile anche per i futuri coeredi (e pur ribadendosi sul punto le riserve circa la soluzione della Corte distrettuale in punto di applicazione del divieto dei patti successori).
- Inoltre, se l'autonomia dei dividendi può spingersi sino al punto di regolare la divisione secondo le regole della successione ab intestato, trascurando la contraria volontà testamentaria del de cuius....., essendosi riconosciuta la validità dell'accordo tra coeredi con il quale si rinuncia a far valere il testamento (cfr. in tal senso Cass. n. 5666/1988; Cass. n. 12685/2014,...), appare del pari possibile sostenere che la volontà delle parti si esprima al fine ben più limitato di incidere sulle modalità operative della collazione.

Ma...

- ritiene in via preliminare che debba rilevarsi che la Corte d'Appello nella sentenza impugnata ha espressamente escluso che la scrittura dei qua violi la previsione di cui all'art. 458 c.c., e che tale conclusione non risulta essere stata oggetto di censura, mediante la formulazione di uno specifico motivo di impugnazione da parte dei controricorrenti, di guisa che la affermazione circa la validità della scrittura in oggetto non appare più suscettibile di essere rivisitata in questa sede (e ciò sebbene ad avviso del Collegio si presentino evidenti i profili dell'atto che ne permettono la riconduzione della fattispecie ad un'ipotesi di patto successorio dispositivo, venendosi appunto a disporre delle modalità di operatività delle regole divisionali in relazione ad una futura successione).

# considerazioni

- Causa dell'attribuzione perequativa e valenza nel calcolo successorio
- Donazione?
- Obbligazione naturale?
- Transazione?
- Obbligo fiduciario?

# Brevi cenni sull' azione di riduzione

- TRE AZIONI
- Azione di riduzione
- Natura: azione personale di accertamento costitutivo
- Effetti: Inefficacia sopravvenuta (si discute se per il legittimario o erga omnes)
- Impatto sulla circolazione dei beni provenienti per donazione

# Decorrenza del termine SS. UU. 20644/2004

- Nell'ipotesi di riduzione di donazioni il termine decorre dalla data di apertura della successione, poiché sin da tale momento vi è la certezza dell'incapienza del relictum per soddisfare i diritti del legittimario.
- Il termine di prescrizione dell'azione di riduzione decorre dalla data di accettazione dell'eredità da parte del chiamato in base a disposizioni testamentarie lesive della legittima. Solo da tale momento la potenziale lesione della legittima diviene attuale, e l'interessato diviene legittimato a promuovere la relativa tutela.

# Legami fra collazione e Riduzione

- 556. Determinazione della porzione disponibile.
- Per determinare l'ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti. Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate negli articoli 747 a 750, e sull'asse così formato si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre .

## E le altre liberalità?

- 809. Norme sulle donazioni applicabili ad altri atti di liberalità.
- Le liberalità, anche se risultano da atti diversi da quelli previsti dall'articolo 769, sono soggette alle stesse norme che regolano la revocazione delle donazioni per causa d'ingratitude e per sopravvenienza di figli nonché a quelle sulla riduzione delle donazioni per integrare la quota dovuta ai legittimari

# L'azione di restituzione

- Ricordando le SS.UU.
- Nella ipotesi di acquisto di un immobile con denaro proprio del disponente e di intestazione dello stesso bene ad un altro soggetto, che il disponente ha inteso in tal modo beneficiare, costituendo la vendita mero strumento formale di trasferimento della proprietà del bene per l'attuazione di un complesso procedimento di arricchimento del destinatario del detto trasferimento, si ha donazione indiretta non già del denaro ma dell'immobile, poiché, secondo la volontà del disponente, alla quale aderisce il donatario, di quest'ultimo bene viene arricchito il patrimonio del beneficiario. (SS.UU 9292/1992)

# Liberalità indirette e restituzione

- 809: riferimento solo alla riduzione
- 562: «se la restituzione della «cosa» donata non può essere richiesta contro l'acquirente»
- 560: rilevanza della lesione per la restituzione dell'immobile

# Riduzione e RESTITUZIONE DI DONAZIONI INDIRETTE

- ...Infatti pur dovendosi riconoscere che l'acquisto di un immobile con denaro del disponente e intestazione ad altro soggetto (che il primo intende, in tal modo, beneficiare), costituisce lo strumento formale per il trasferimento del bene ed il corrispondente arricchimento del patrimonio del destinatario e che pertanto integra una donazione indiretta del bene, e non del denaro (giurisprudenza consolidata, a partire da Cass. SS.UU. 5/8/1992, n. 9282; Cass. 26/8/2002, n. 12486;
- Cass. 6/4/2001, n. 5122), questa Corte ha tuttavia affermato che alla riduzione delle liberalità indirette non si può applicare il principio della quota legittima in natura, connaturale invece all'azione nell'ipotesi di donazione ordinaria d'immobile (art. 560 cod. civ.); ne discende che l'acquisizione riguarda il controvalore, mediante il metodo dell'imputazione, perché con l'azione di riduzione delle donazioni indirette non è messa in discussione la titolarità dei beni donati e non si incide sul piano della circolazione dei beni; viene perciò a mancare il meccanismo di recupero reale della titolarità del bene mentre il valore dell'investimento finanziato con la donazione indiretta, deve essere ottenuto dal legittimario sacrificato con le modalità tipiche del diritto di credito (Cass. 12/5/2010 n. 11496).
- Queste considerazioni escludono in radice la possibilità di una divisione in natura per i beni immobili oggetto di donazione indiretta(. Cass 15026/2013

# Collazione e riduzione: interferenze

- Se due figli sono eredi in parti uguali di una eredità che ha un attivo presente di 300 ma nel 2005 il de cuius ha fatto donazione a uno dei due figli per 500 e nel 2008 a favore di un terzo per 150 opera la collazione o la riduzione?
- E se ho fatto la dispensa nel testamento?

# Cassaz 13660/2017

- l'azione di riduzione contro il coerede donatario, coniuge o discendente del de cuius, presuppone ... che questi sia stato dispensato dalla collazione, giacchè, in caso contrario, il solo meccanismo della collazione sarebbe sufficiente per far conseguire ad ogni coerede la porzione spettantegli sull'eredità, senza necessita di ricorso alla specifica tutela apprestata dalla legge per la quota di legittima (Cass. Sez. 2, 06/03/1980, n. 1521). E' poi costante l'interpretazione di questa Corte, secondo cui la collazione postula l'esistenza di una comunione ereditaria e, quindi, di un asse da dividere, mentre, se l'asse è stato esaurito con donazioni o con legati (come accertato nel caso di specie), e viene perciò a mancare un "relictum" da dividere, non vi è luogo a divisione e, quindi, neppure a collazione, la quale presuppone l'esistenza di una massa sulla quale possono operarsi i prelevamenti, mentre l'unico rimedio è dato proprio dall'azione di riduzione, che è appunto ordinata al ristabilimento di una communio incidere fra i legittimari mediante il distacco parziale dei beni eccedenti